

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITA' DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

"NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.".

Art. 2 - La Società ha sede nel Comune di Cinisello Balsamo (MI).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 - La Società ha per oggetto l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato, tra i quali quelli relativi:

- all'erogazione e distribuzione di energia elettrica ed altre energie;
- alla erogazione e distribuzione del gas;
- alla gestione del ciclo dell'acqua;
- alla gestione dei rifiuti;
- al trasporto collettivo;
- alla gestione ed allo sviluppo delle reti e degli impianti relativi a servizi pubblici locali;

La società svolgerà e gestirà i servizi di natura ambientale ed energetica, attinenti alla tutela del territorio, alla salvaguardia delle risorse ambientali e naturali effettuando i servizi relativi:

- alla raccolta, stoccaggio, messa in riserva, trattamento per il riciclo, recupero e riutilizzo e smaltimento dei rifiuti;
- alla manutenzione del patrimonio stradale;
- alla manutenzione del verde pubblico;
- al recupero ecologico, nell'ambito delle attività sopraindicate, di aree, ambienti ed edifici, mediante risanamento, il ripristino, la bonifica e la ricomposizione;
- al trasporto di merce e rifiuti su automezzi anche per conto terzi;



- a tutte le attività connesse o, comunque, pertinenti all'esercizio e alla gestione di servizi pubblici locali e alla gestione dei servizi di natura ambientale ed energetica.

La Società potrà altresì:

- svolgere attività di ricerca, studio e consulenza per l'attuazione dei servizi pubblici, ad eccezione di quelle per le quali esiste un'espressa riserva di legge;

- esercitare le attività nei vari campi dei servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, cablaggi, nonché quelle attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate;

- gestire e sfruttare brevetti, *know-how*, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici;

- costruire, installare e collaudare impianti relativi ai servizi pubblici;

- effettuare la riscossione dei corrispettivi derivanti dalla gestione/erogazione di servizi pubblici.

Al solo fine di realizzare l'oggetto principale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari non che' - solo occasionalmente e comunque senza esercitare tale attività nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di Società controllate o collegate e comunque nei limiti previsti dall'art. 2361 Cod. Civ. e del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 - le attività finanziarie e mobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili. Sempre al suddetto fine e nei limiti di cui sopra, essa potrà prestare a favore di terzi, anche non soci, garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale e garanzie personali - ivi comprese le concessioni di avalli e fidejussioni - e potrà pure assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in

altre Società od imprese con oggetto analogo o comunque connesso al proprio, fermo restando che le eventuali attività di natura finanziaria saranno in ogni caso svolte in modo non prevalente e non professionale.

Art. 4 - La durata della Società e' fissata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE

Art. 5 - Il capitale della Società e' fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in n. 2.000.000 (due milioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Una quota di capitale non inferiore all'80% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale dovrà essere posseduta da soci Enti Pubblici.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o



altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al comma successivo.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell'art. 2441 e l'assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Art. 6 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI

Art. 7 - Ogni azione da' diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 cod.civ.

Art. 8 - Fermo restando il limite (previsto dal precedente articolo 5) della partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici che non potrà mai essere in-

feriore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale trattandosi di Società costituita a totale capitale pubblico e, successivamente ed eventualmente a prevalente capitale pubblico, le azioni ed i diritti di opzione ad esse relativi non potranno essere ceduti né assoggettati a vincoli di sorta se non dopo aver ottenuto il preventivo assenso e gradimento del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente della Società nella quale vengano precisati dal socio offerente (i) il nominativo del potenziale cessionario, (ii) il quantitativo di azioni che si intende cedere, (iii) il prezzo proposto, (iv) i termini, le condizioni e le modalità della cessione e del pagamento del prezzo.

Per i diritti di opzione alla sottoscrizione di nuove azioni, la predetta comunicazione al Presidente della Società dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla pubblicazione della offerta di opzione sul Registro delle Imprese.

Qualora entro 90 giorni, il Consiglio di Amministrazione non assuma alcuna deliberazione negativa motivata sul gradimento (e relativa - in via esemplificativa, ma non esaustiva - (i) al nominativo del potenziale cessionario, (II) al quantitativo di azioni che si intende cedere, (iii) al prezzo proposto, (iv) ai termini, alle condizioni e alle modalità della cessione ed al pagamento del prezzo, (v) a situazioni oggettive che si pongano in contrasto con l'interesse della Società o l'oggetto sociale, (vi) a situazioni di capacità economiche, patrimoniali, e finanziarie, lo stesso gradimento si intenderà accordato.

Una volta ottenuto il suddetto gradimento e fermo restando il limite (previsto dal precedente articolo 5) della partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici che non potrà mai essere inferiore



all'80% (ottantapercento), il trasferimento delle azioni della Società dovrà avvenire in osservanza della seguente procedura:

(a) l'azionista che intende cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione azionaria nella Società, dovrà preliminarmente comunicare agli altri azionisti (al domicilio risultante dal libro soci) ed al Presidente della Società, a mezzo di lettera raccomandata A.R. , la sua intenzione di cedere le proprie azioni, offrendo le stesse in prelazione agli altri soci ed indicando (i) il nominativo del potenziale cessionario, (ii), il quantitativo di azioni che intende cedere, (iii) il prezzo proposto, (iv) i termini, le condizioni e le modalità della cessione e del pagamento del prezzo;

(b) nel termine di 60 (sessanta) giorni (termine convenuto a pena di decadenza) dal ricevimento della suddetta lettera raccomandata A.R. di cui al precedente punto (a) ciascuno dei destinatari della suddetta comunicazione dovrà esprimere per iscritto, al socio che intende alienare, la propria decisione in ordine all'offerta di vendita contenuta nella suddetta lettera raccomandata A.R., offerta che potrà essere accettata proporzionalmente alle azioni della Società da ciascuno di essi possedute ovvero, qualora taluno degli aventi il diritto di esercitare la prelazione non intenda acquistare le azioni offerte, potrà essere accettata in misura proporzionalmente maggiore nel caso l'azionista non vi abbia espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione a lui spettante;

(c) qualora il/i destinatario/i della comunicazione non esprimesse/ro la loro determinazione nel suddetto termine di 60 (sessanta) giorni ovvero esprimesse/ro la decisione contraria, l'offerta si intenderà non accettata dal relativo destinatario;


(d) il socio offerente ed il Presidente della Società hanno l'obbligo di comunicare, con lettera raccomandata A.R. agli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dal termine di 60 (sessanta) giorni previsto dai precedenti capoversi (a) e (b) per la comunicazione della decisione circa l'acquisto delle azioni, quale sia l'esito delle decisioni degli altri soci;

(e) le azioni della Società spettanti ai soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione nelle forme sopra indicate, si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli azionisti che viceversa comunichino (con lettera raccomandata A.R. agli altri soci ed al Presidente della Società, entro 30 - trenta - giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. di cui al precedente capoverso) la propria decisione in tal senso di valersene, purchè - come sopra previsto nel capoverso sub (b) - non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

(f) laddove l'esercizio del diritto di prelazione non sia esercitato per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente dovrà comunicare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. prevista nel precedente capoverso sub (d), se intende accettare l'esercizio della prelazione limitatamente ad una parte delle azioni offerte in vendita;

(g) nel caso il socio offerente comunichi che non intende cedere solo parte delle proprie azioni offerte in vendita, la cessione parziale delle azioni offerte in vendita non potrà essere effettuata; invece; nel caso il socio offerente comunichi che intende cedere anche solo parte delle proprie azioni offerte in vendita, si applicherà la procedura sopra prevista ai precedenti capoversi sub (e) ed (f).

Il trasferimento delle azioni avverrà una



volta terminata la suddetta procedura.

La cessione dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sarà soggetta alla procedura di cui sopra.

Fermo quanto previsto dal presente articolo in relazione al gradimento, laddove l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di prelazione determini una partecipazione al capitale sociale degli Enti Pubblici inferiore al suddetto 80% (ottanta-percento) ed in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il trasferimento di azioni o di diritti di opzione che ha determinato la violazione del suddetto limite dell'80% (ottanta per cento) sarà inefficace, anche nei confronti della società.

Sui certificati azionari della società viene trascritta la seguente annotazione: "Le azioni sono alienabili solo a seguito di quanto previsto dallo Statuto".

Il trasferimento delle azioni e la costituzione dei vincoli sulle azioni stesse, sono efficaci nei confronti della Società soltanto quando sia stata eseguita l'annotazione sul libro soci, previa verifica da parte dell'organo amministrativo dell'osservanza delle norme stabilite.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 9 - L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'assemblea ordinaria, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

In ogni caso la deliberazione di emissione di obbligazioni ex art. 2410 2° comma C.C. deve risultare da verbale redatto da Notaio.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere obbligazioni, anche convertibili, per un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la

facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 10 - La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte di apporti di beni, opere o servizi da parte dei soci o di terzi, il tutto a sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.


La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

Art. 11 - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al precedente articolo.

La deliberazione relativa è assunta dall'assemblea straordinaria.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento



di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

La relativa delibera deve in ogni caso risultare da verbale redatto da notaio.

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella G.U. o nelle edizioni milanesi dei quotidiani "Il Corriere della Sera" oppure "Repubblica" oppure "Il Giorno" almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea; in difetto della precedente formalità l'assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione l'as-

semblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Nei casi di assemblee non formalmente convocate ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 cod. civ. e' consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 - L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea e' presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14 - Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto e' riservato il



diritto di intervento.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 cod. civ.

Art. 15 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di prendere visione, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tie-

ne la riunione.

Art. 16 - L'Assemblea e' validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 cod.civ.

L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 cod. civ.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le eventuali modifiche degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

Art. 17 - Nei casi di legge ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale dell'assemblea e' redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;



- l'identificazione di favorevoli, astenu-
ti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in
quanto pertinenti all'ordine del giorno ed
in quanto sia fatta specifica richiesta di
verbalizzazione delle stesse.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria delibera
nelle materie previste dalla legge ed in
particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori e il
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il
soggetto al quale e' demandata la revisio-
ne legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministra-
tori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli am-
ministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti
dalla legge alla competenza dell'assem-
blea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei la-
vori assembleari;
- 7) delibera l'emissione di obbligazioni non
convertibili.

Sono in ogni caso di competenza dell'As-
semblea ordinaria le deliberazioni relati-
ve all'assunzione di partecipazioni com-
portanti responsabilità illimitata per le
obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle
modificazioni dello statuto, sulla nomina,
sulla sostituzione e sui poteri dei liqui-
datori, sulla emissione delle obbligazioni
convertibili e sugli strumenti finanziari
anche se non assegnati ai dipendenti della
Società o di società controllate e su ogni
altra materia espressamente attribuita
dalla legge alla sua competenza.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - La Società è amministrata da un
Amministratore Unico o da un Consiglio di
Amministrazione.

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Gli amministratori possono non essere soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

Ciascun Ente Pubblico socio ha la facoltà di procedere alla nomina diretta di un Consigliere d'Amministrazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione-



ne sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 cod. civ.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio immediatamente.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi; in caso di cessazione con effetto immediato di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ove nominato, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione,

nei limiti previsti dall'art. 2381 del cod. civ., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, almeno ogni sei mesi.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 22 - La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato



non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società e' regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 cod. civ.

Art. 24 - Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; esso e' composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dal-

l'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.


Art. 26 - La revisione legale dei conti della Società e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti presso gli appositi registri.

In presenza dei presupposti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

RECESSO

Art. 27 - Il diritto di recesso oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazio-



ne.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni.

Il valore delle azioni e' determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione e' determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E BILANCIO

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la stessa fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora parti-

colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 29 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla Assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 cod. civ.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.


Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi salvo che nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2433-bis C.C..

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Nei casi previsti dalla legge, la competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'Assemblea straordinaria.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste



per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis cod. civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

DOMICILIO

Art. 31 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.


Firmato: Giovanni Brusati

" Lombi Maurizio

" Giuseppe Antonio Michele Trimarchi notaio

Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Antonio
Michele Trimarchi notaio in Milano che la presente
copia, composta di numero *ventotto*
facciate, è conforme al suo originale firmato a
norma di Legge

Milano, *25 gennaio 2011*



The image shows a circular notary seal with a central emblem. The text around the seal reads "MICHELE TRIMARCHI DI CARMELI" at the top and "GIUSEPPE ANTONIO MICHELE" at the bottom. A large, stylized handwritten signature is written over the seal and extends to the right.

